

MODALITÀ DI RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE (valevole per tutte le richieste)

La certificazione può essere richiesta:

- **Personalmente** accedendo allo Sportello dei Servizi Demografici negli orari di accesso libero ovvero lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e venerdì dalle 10:30 alle 13:00;
- **Registrandosi** al portale seguendo le indicazioni al link: <https://www.comune.dolo.ve.it/it/servizi-al-cittadino/demografici/certificati-on-line/>
- **Per posta**, allegando alla richiesta la copia di un documento d'identità del richiedente, una busta già affrancata con l'indirizzo del destinatario per la risposta, diritti di segreteria (€ 0,25 se esente oppure € 0,50 se il certificato viene rilasciato in bollo) nonché marca da bollo di €. 16.00. La richiesta va indirizzata a: Comune di Dolo- Ufficio Servizi Demografici – Via B. Cairoli n. 39– 30031 Dolo (VE).

Nell'ultimo caso sopra riportato, si raccomanda sempre:

- di firmare le richieste
- di trasmettere copie dei documenti di identità leggibili
- di indicare un numero di telefono per eventuali richieste di chiarimenti
- **Nota bene: non sono accettate richieste di certificati da parte di privati (ditte, avvocati, etc.) via fax /e mail /pec.** Tali richieste dovranno essere inviate tramite posta con le modalità di cui sopra. Se trasmesse via fax/e-mail si considereranno come **non ricevute.**

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI RICHIESTI DAGLI STUDI LEGALI PER LA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI

A seguito della **Risoluzione Agenzia Entrate n. 24/E del 18/04/2016** i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 del DPR 115/2002 .

Resta comunque dovuto il pagamento dei **diritti di segreteria** previsti dall' art 40 e Tabella D allegata alla L. 604/1962 , ridotti alla metà trattandosi di certificati per i quali e' prevista l'esenzione dal bollo .

La richiesta di rilascio del certificato anagrafico dovrà obbligatoriamente indicare l'uso del certificato (notifica atti giudiziari) e la relativa norma di esenzione (art. 18 DPR 115/2002)

Si precisa che il nuovo orientamento dell'Agenzia delle Entrate riguarda specificamente gli studi legali , non risultando pertanto applicabile ad altri soggetti privati (quali es. agenzie investigative, società recupero crediti ecc) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme in materia di imposta di bollo .

L'UFFICIO ANAGRAFE PUÒ FORNIRE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE IL RILASCIO DI CERTIFICATI

IN NESSUN CASO VENGONO FORNITE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE A MEZZO TELEFONO O IN FORMA DIVERSA DALLA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA, PERTANTO SI INVITA AD ASTENERSI DA RICHIESTE E SOLLECITAZIONI IN TAL SENSO, IVI COMPRESI RICHIESTE DI CONFERMA DI INDIRIZZO.